

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 14.04.2021**

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 18.30 (diciottoetrenta), presso il locale concesso in comodato dalla Fondazione Asilo Infantile Vittoria di Roncade in via R. Selvatico n. 8, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Città di Roncade in seguito all'aggiornamento della discussione dei punti all'odg della seduta del 9 aprile scorso, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

6. Lavori di manutenzione straordinaria immobile R.S.A. Infiltrazioni acqua, impianto antincendio, quadro elettrico, ecc. Verifiche e determinazioni.
7. Autorizzazione alla realizzazione di 5 posti letto per persone anziane non autosufficienti. Verifica stato di attuazione lavori.
8. Cooperativa Promozione Lavoro. Richiesta di proroga quadriennale del contratto di concessione del servizio generale di gestione della Residenza per Anziani "Città di Roncade" per persone non autosufficienti. Determinazioni.
9. Servizio di fornitura pasti a domicilio. Stato di attuazione. Regolamento. Compartecipazione alla spesa.
10. Contributo Assicurazioni Generali di € 22.000,00. Destinazione.

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti i Signori:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| - Avv. Simonetta Rubinato | Consigliere Presidente |
| - Dott. Giulio Antonini | Consigliere Vice Presidente |
| - Dott. Luca Campana | Consigliere |

E' altresì presente il Direttore dott. Luigi Iacono.

La Presidente chiama ad assolvere alle funzioni di segretario il Dott. Luca Campana che, presente, accetta, dopodiché, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta. Si passa quindi alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno.

6. Lavori di manutenzione straordinaria immobile R.S.A. Infiltrazioni acqua, impianto antincendio, quadro elettrico, ecc. Verifiche e determinazioni.

La Presidente richiama quanto già comunicato al CDA nella precedente seduta del 9 aprile in ordine all'oggetto e dà lettura della relazione riassuntiva del direttore della Struttura Giuliano Trevisiol in ordine agli interventi di manutenzione straordinaria che si sono realizzati sull'impianto antincendio della Rsa. Dà quindi la parola al Direttore della Fondazione, il quale informa i consiglieri dell'incontro avuto su questa problematica nella sede della in Struttura, giovedì 08 aprile u.s., con il Direttore Trevisiol ed il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Arch. Alessandro Lillo. Il Direttore dott. Iacono, rilevata la necessità di provvedere agli interventi necessari, considerata anche la rilevanza per la sicurezza della Rsa della funzione antincendio dell'impianto, ha dato il nulla osta alla Cooperativa di procedere in via di emergenza, con l'impegno a far pervenire a lavori eseguiti alla Fondazione la documentazione prevista dalla normativa in vigore oltre alla documentazione fiscale relativa alla

spesa quietanzata dei costi sostenuti, come è stato condiviso anche con la consulente della Fondazione Rag. Tiziana Quaggiotto. La Cooperativa Promozione Lavoro ha quindi provveduto a far sostituire le 2 pompe danneggiate e alcune parti minori dell'impianto, a far riparare in loco la terza pompa malfunzionante, a raccogliere il preventivo per la sostituzione dei due quadri elettrici delle pompe maggiori, che saranno sostituiti non prima di 15-20 giorni per i tempi del fornitore e ha richiesto alla Fondazione di riconoscere la straordinarietà e l'urgenza dell'intervento e pertanto la rifusione delle spese sostenute. Il CDA prende atto dei lavori già eseguiti in via d'emergenza e dà mandato al Direttore Dott. Luigi Iacono di procedere agli adempimenti conseguenti, inclusa la refusione alla Cooperativa delle spese di competenza della Fondazione, dopo che la stessa avrà fornito la documentazione relativa alla corretta esecuzione dei lavori, alla certificazione di idoneità dei materiali e tutta la documentazione fiscale quietanzata per i costi sostenuti.

7. Autorizzazione alla realizzazione di 5 posti letto per persone anziane non autosufficienti. Verifica stato di attuazione lavori.

La Presidente ricorda che in data 5 febbraio scorso il CDA ha approvato il progetto esecutivo dei lavori funzionali alla realizzazione dei 5 posti letti autorizzati dalla Regione. Tuttavia il geom. Mestriner incaricato di reperire le ditte necessarie per i lavori stessi (edili, idraulici ed elettrici) ha riferito di aver trovato notevoli difficoltà a reperire una impresa edile disponibile a svolgere il lavoro in tempi brevi, in quanto moltissime aziende sono già impegnate per tutto l'anno in lavori di ristrutturazione/riqualificazione energetica che godono degli incentivi di legge. Dà quindi la parola al Direttore Dott. Iacono che informa i consiglieri di aver fissato per domani, giovedì 15 aprile, un incontro in Struttura per fare il punto della situazione e stabilire tempi e modalità per l'inizio dei lavori con il geom. Gianni Mestriner, le tre ditte individuate disponibili a realizzare l'intervento previsto nei due bagni e il Direttore della Rsa Dott. Giuliano Trevisiol.

8. Cooperativa Promozione Lavoro. Richiesta di proroga quadriennale del contratto di concessione del servizio generale di gestione della Residenza per Anziani "Città di Roncade" per persone non autosufficienti. Determinazioni.

La Presidente illustra quanto segue:

1. a seguito di procedura aperta indetta ai sensi degli articoli 55 e 83 del d.lgs. n. 163/2006 s.m.i., in data 11.05.2015 la Fondazione "Città di Roncade" ha stipulato con la Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione e Lavoro il contratto di affidamento in concessione del servizio generale di gestione della Residenza per anziani "Città di Roncade" per persone non autosufficienti, n. 3758 di rep., registrato a Treviso il 20.05.2015 al n. 73 serie 1 per la durata di anni sei, essendosi la Cooperativa aggiudicata la procedura di gara anche in forza del Progetto Tecnico che è stato presentato dal Concorrente in gara;
2. la Fondazione, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 11 commi 9 e 12 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e di cui all'articolo 16 del disciplinare di gara, ha provveduto alla consegna del servizio in via d'urgenza in data 16.03.2015, come risulta dal relativo verbale redatto in pari data e depositato agli atti;
3. il disciplinare di gara al punto 6), oltre alla durata di anni sei, prevedeva: "La concessione è prorogabile di eventuali altri quattro anni qualora nel corso del primo periodo non siano state accertate gravi irregolarità nello svolgimento del servizio stesso, come previsto dal Capitolato Speciale". Della possibilità di proroga è fatta menzione anche all'art. 8, comma 2 del contratto di affidamento in concessione;
4. a seguito di procedure di controllo e monitoraggio dell'esecuzione del Contratto di concessione relativamente al periodo giugno 2015 – maggio 2016 che evidenziavano, in particolare, uno scostamento negativo fra le ore di prestazione di servizi offerte dalla

- Cooperativa in sede di Gara secondo le indicazioni del Progetto Tecnico e quelle effettivamente erogate, pur rispettando gli standard e i criteri previsti dalla legge regionale n. 22/2002 per strutture socio sanitarie, al fine di definire, *“pro futuro, criteri interpretativi utili al fine di evitare l’insorgenza di nuovi conflitti relativamente alla valutazione della rispondenza delle prestazioni a carico della Cooperativa alle previsioni contrattuali”* ed *“a fronte di reciproche rinunce e concessioni a mente dell’art. 1965 c.c. e dell’art. 239 del D.lgs. n. 163/2006”*, le parti, in data 31 ottobre 2019, hanno stipulato un Contratto di transazione;
5. l'articolo 5 del Contratto di transazione stipulato in data 31.10.2019 stabilisce che ai fini di un'eventuale proroga, ai sensi dell'art. 8 del Contratto di concessione ed in parziale deroga a quanto ivi previsto, la Fondazione, nel verificare la regolarità nello svolgimento del servizio ed in particolare l'insussistenza di gravi irregolarità nell'esecuzione del contratto, debba considerare solamente la fase esecutiva del Contratto di concessione successiva alla sottoscrizione della stessa scrittura transattiva;
 6. in data 11 Dicembre 2020 sono state avviate dalla Fondazione, mediante affidamento di incarico a consulenti esterni dipendenti dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, le procedure di controllo e monitoraggio del Contratto di concessione relativamente al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2020, precedute da una comunicazione della Cooperativa, in data 9 dicembre 2020, che anticipava il mancato rispetto delle ore erogate rispetto al progetto tecnico, esponendo le giustificazioni oggettive del parziale inadempimento. La Relazione delle consulenti in data 29 marzo 2021 sui risultati delle verifiche confermava il parziale inadempimento della Cooperativa al Progetto Tecnico;
 7. con comunicazione in data 5 febbraio 2021, acquisita agli atti della Fondazione con prot.n. 6/2021, la Cooperativa Promozione Lavoro ha formalizzato, ai sensi dell'art. 8 del Contratto di concessione, la richiesta di proroga del Contratto in essere;
 8. in data 11 marzo 2021 è pervenuta, alla Fondazione, richiesta di proroga meramente tecnica del Contratto per un mese *“al fine di concordare gli aspetti legati al rinnovo dello stesso”* (nota acquisita agli atti della Fondazione con prot.n. 34/2021);
 9. il 12 marzo 2021 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha ritenuto *“di assumere qualche settimana di proroga c.d. tecnica per completare l’istruttoria sull’adempimento del contratto in essere e anche per consentire all’attuale gestore di presentare un’eventuale proposta di proroga con nuove condizioni contrattuali che, pur mantenendo inalterata la qualità dell’offerta tecnica, tengano conto di scelte organizzative e standard di qualità funzionali ad affrontare al meglio per gli ospiti della Rsa la fase pandemica ancora in atto e lo scenario socio-sanitario che si prospetta nei prossimi anni”* e pertanto ha all’unanimità deliberato di *“aderire alla richiesta del gestore di proroga meramente tecnica fino al 16 Aprile 2021 prossimo”*;
 10. la Cooperativa con nota del 26 marzo 2021, a seguito degli incontri avvenuti con la Fondazione e dopo una *“attenta riflessione interna”*, ha presentato la seguente *“proposta riassumibile nei sotto elencati punti:*
 - *rispetto delle ore messe a progetto con la possibilità di spostare le ore eccedenti il minimo previsto dall’accordo di transazione 2019 tra una categoria e l’altra di figure professionali sanitarie e socio-sanitarie (a titolo di esempio ore di infermieri o di OSS spostate su figure della psicologa o educatore o fisioterapista e non verso figure di ausiliari).*
 - *la Fondazione può richiedere senza oneri aggiuntivi di poter utilizzare le figure necessarie per le attività relative a progetti di sviluppo della Fondazione con un preavviso (motivato dalla necessità organizzativa legata alla turnistica) e per progettualità che possano garantire nel tempo una certa continuità di erogazione della prestazione.*

- *disponibilità da parte della Cooperativa ad aiutare la Fondazione con proprio personale per risolvere situazioni di emergenza che si ritenessero necessarie in un tempo congruo per la risoluzione dello stesso.*
- *a fine anno la Cooperativa fornirà alla Fondazione il rendiconto sulle ore effettivamente erogate (comprese quelle destinate ai progetti della Fondazione). Nel caso permanessero carenze rispetto alle ore previste da progetto, le ore mancanti saranno tramutate in un importo economico da erogare alla Fondazione da parte della Cooperativa, valorizzate al costo orario effettivo di ogni figura per il periodo interessato moltiplicato per le ore mancanti.”*

11. con nota del 7 Aprile 2021, acquisita con prot.n. 46/2021, la Cooperativa, a seguito di richiesta di chiarimenti da parte della Fondazione, ha integrato la proposta di proroga del contratto di concessione del 26 marzo 2021 con le seguenti specificazioni:

- *relativamente al monte ore definito come differenza tra il monte ore del Progetto Tecnico e lo standard minimo stabilito dal Contratto di Transazione (differenza che per chiarezza esposita si definisce come “monte ore a disposizione della Fondazione”) si “chiede che ci sia da parte della Fondazione l’autorizzazione allo spostamento delle ore impiegate tra le varie figure professionali” “in base agli effettivi bisogni degli ospiti”;*
- *“le ore” afferenti al monte ore a disposizione della Fondazione “che non verranno svolte né dalla Fondazione né all’interno della Residenza saranno oggetto di liquidazione economica”;*
- *la “Cooperativa organizzerà l’organico e la turnistica annuale del proprio personale in modo da utilizzare nell’anno” il monte ore a disposizione della Fondazione. “Nello stesso tempo tutte le ore” afferenti al monte ore a disposizione della Fondazione “potranno essere a disposizione della Fondazione per progetti e quindi “tolte” dalla programmazione all’interno della Residenza”;*
- *la Cooperativa metterà “a disposizione della Fondazione il personale necessario per perseguire gli scopi progettuali che si vogliono raggiungere senza che quest’ultima si ponga il problema se ha o meno le ore a disposizione. Si aggiunge inoltre che riteniamo utile prevedere anche la possibilità di attingere figure professionali non previste in elenco”;*

12. con deliberazione del 9 aprile 2021 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione in relazione agli esiti delle verifiche effettuate relativamente al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020 ha ritenuto che *“il parziale inadempimento al monte ore del Progetto Tecnico non è imputabile alla responsabilità della Cooperativa in quanto giustificato in ragione del dovuto rispetto delle misure di contenimento della pandemia e della diffusa situazione di carenza del personale infermieristico e socioassistenziale aggravata dal relativo reclutamento da parte del Servizio Sanitario Regionale, riconoscendo al Gestore di aver cercato comunque di superare le criticità per tutelare la salute degli ospiti in una situazione pandemica straordinaria e di aver quindi sufficientemente assolto per l’anno 2020, per quanto gli è stato oggettivamente possibile, alle obbligazioni derivanti dal Contratto di concessione e dal successivo Contratto di transazione”;*

Precisato che il Direttore, anche sulla base delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, ha elaborato uno schema di contratto di proroga in cui:

- all’articolo 2 si esplicita che la proroga avviene *“agli stessi patti e condizioni del Contratto di Concessione relativo all’affidamento del servizio generale di gestione della Residenza per*

anziani "Città di Roncade" per persone non autosufficienti, per anni 4 e pertanto avrà scadenza naturale al 16 marzo 2025. La Cooperativa svolge il Servizio, per quanto non previsto e non diversamente disciplinato, nel presente atto di proroga, secondo termini, condizioni e modalità indicate nel Capitolato Speciale di Appalto, nel Contratto di Concessione e nei suoi allegati, nel Contratto di transazione, nonché sotto il controllo e la vigilanza della Fondazione. L'importo presunto del presente contratto di proroga per n. 4 anni della Concessione è pari ad Euro 17.833.144,89 (diciasettemilioniottocentotrentatrecentoquarantaquattro/89)". Lo stesso articolo dovrà riportare gli estremi della garanzia fideiussoria presentata dalla Cooperativa a garanzia degli obblighi contrattuali e dell'assicurazione stipulata a tutela dai danni a terzi che potrebbe provocare la Cooperativa nell'esecuzione del servizio;

- all'articolo 3.1 si "conferma, come già concordato nel Contratto di Transazione, che il servizio del personale impiegato nella Residenza per anziani "Città di Roncade" per persone non autosufficienti dovrà essere espletato in osservanza di quanto indicato nel Progetto Tecnico presentato in gara dalla Cooperativa" e riporta le ore di servizio da prestarsi a cura del personale della Cooperativa (sia nel caso dei 114 che dei 119 posti letto);
- all'articolo 3.2 si prevede "come già previsto al punto 3.2 del Contratto di Transazione, che con un numero inferiore di ore rispetto al Progetto Tecnico presentato in gara dalla Cooperativa, il servizio potrebbe ritenersi comunque gestito in modo consono agli standard qualitativi voluti dalla stessa Fondazione. Pertanto sarà possibile da parte di quest'ultima fino alla scadenza del contratto richiedere con almeno un mese di anticipo alla Cooperativa, che fin d'ora accetta, che alcune ore di prestazioni di personale da impiegarsi presso la Residenza per anziani "Città di Roncade" (come previsto da Progetto Tecnico) siano prestate in via sostitutiva da parte della Cooperativa, ove in possesso dei necessari requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi senza oneri aggiuntivi per la Fondazione e comunque senza alcun costo aggiuntivo per la Fondazione, in Servizi di assistenza per la presa in carico a domicilio della popolazione fragile indicati dalla stessa Fondazione". Introduce inoltre una clausola importante per la missione della Fondazione in quanto "la Cooperativa dà la disponibilità a fornire supporto con proprio personale, su richiesta della Fondazione in via d'urgenza, per risolvere specifiche situazioni di emergenza sociale sul territorio, in un tempo congruo per la risoluzione delle stesse". Naturalmente "il numero delle ore impegnate dalla Cooperativa nei sopraddetti servizi richiesti dalla Fondazione verrà defalcato dalle ore dovute dalla Cooperativa nella gestione della Residenza per anziani Città di Roncade". L'articolo riporta quindi le ore minime di progetto e le ore "a disposizione della Fondazione", rispettivamente nei due casi dei 114 e 119 posti letto;
- all'articolo 3.3 si introduce e si disciplina la flessibilità organizzativa, richiesta dalla Cooperativa, come segue: "Alla luce della perduranti esigenze di riorganizzazione dell'assistenza socio-sanitaria in conseguenza dell'emergenza Covid-19, la Cooperativa richiede alla Fondazione, che acconsente, una maggiore flessibilità organizzativa al fine di meglio rispondere ai bisogni effettivi degli ospiti. Le parti pertanto concordano che la Cooperativa avrà la possibilità di spostare le ore all'interno del monte "ore a disposizione della Fondazione" tra una categoria e l'altra delle figure professionali socio-sanitarie (a titolo di esempio le ore di infermieri o di OSS potranno essere spostate sulle figure dello psicologo o dell'educatore o del fisioterapista, ma non sulle figure ausiliarie) nel rispetto in ogni caso del numero di ore totale stabilite nel Progetto Tecnico per ciascuna figura professionale. Qualora tale flessibilità organizzativa derogasse alle ore previste nel Progetto Tecnico per una o più figure professionali, la Cooperativa dovrà chiedere alla Fondazione preventiva autorizzazione, con almeno un mese di anticipo. Le parti ribadiscono che, relativamente al monte ore "a disposizione della Fondazione", quest'ultima dovrà richiedere il personale necessario per i propri progetti sul territorio con un mese di preavviso aggiungendo la possibilità per la Fondazione di richiedere alla Cooperativa la messa a

disposizione anche di profili professionali non previsti in elenco”;

- all'articolo 3.4 si disciplina l'eventuale liquidazione delle ore non erogate stabilendo che le *“ore a disposizione della Fondazione” “che non verranno impiegate, né dalla Fondazione né dalla Cooperativa all'interno della Residenza, saranno annualmente oggetto di liquidazione economica da parte della Cooperativa alla Fondazione. Si concorda che ai fini della predetta quantificazione si farà riferimento al costo orario indicato nel Contratto di transazione per le varie figure professionali, attualizzato al periodo interessato, restando inteso in ogni caso che la flessibilità di cui al comma 3 del presente articolo opera solo rispetto alla quantità delle ore complessivamente impiegate e non anche rispetto al costo delle diverse professionalità previste nel Progetto Tecnico”;*
- all'articolo 4 si disciplinano le penali in conformità al contratto di transazione prevedendo che ai fini della quantificazione delle penali si farà riferimento al costo orario indicato nel Contratto di transazione per le varie figure professionali, attualizzato al periodo interessato;

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita l'illustrazione della Presidente,

Analizzato lo schema di contratto di proroga in oggetto,

DELIBERA

1. Di accogliere la richiesta di proroga della Cooperativa, agli stessi patti e condizioni di cui al Contratto di affidamento in concessione del servizio generale di gestione della Residenza per anziani “Città di Roncade” per persone non autosufficienti, n. 3758 di rep., registrato a Treviso il 20.05.2015 al n. 73 serie 1 e al Contratto di transazione del 31 ottobre 2019 per la durata di anni quattro, e cioè fino al 16 marzo 2025, con le ulteriori pattuizioni migliorative proposte dalla Cooperativa;
2. Di approvare lo schema di contratto di proroga in oggetto;
3. Di autorizzare la Presidente alla stipula del Contratto di proroga.

A questo punto il Cda, decide di aggiornare la discussione dei punti nn. 9 e 10 dell'ordine del giorno ad una prossima seduta.

La riunione è pertanto tolta alle ore 20.30 (ventietrenta).

La Presidente

Avv. Simonetta Rubinato



Il Segretario

Dott. Luca Campana

